

DL 27.3.2026 n. 38 **(c.d. “decreto Fiscale”) -** **Principali novità apportate in sede** **di conversione nella L. 22.5.2026 n. 88**

1 PREMESSA

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla *G.U.* 27.3.2026 n. 72 ed entrato in vigore il 28.3.2026, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 27.3.2026 n. 38 è stato convertito nella L. 22.5.2026 n. 88, pubblicata sulla *G.U.* 22.5.2026 n. 117 ed entrata in vigore il 23.5.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 38/2026.

2 MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).

2.1 INCLUSIONE DELL'IPER-AMMORTAMENTO TRA LE VARIAZIONI CPB

L'art. 7 co. 3-*bis* del DL 38/2026 convertito include, tra i valori da non considerare ai fini della formulazione della proposta CPB, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'art. 1 co. 427 - 436 della L. 30.12.2025 n. 199 (c.d. “iper-ammortamento”). La voce va considerata anche per la determinazione del reddito CPB rettificato durante i periodi in cui il concordato è efficace.

Poiché l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028, la modifica avrà effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo d'imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DM attuativo dell'“iper-ammortamento” di prossima emanazione.

2.2 LIMITAZIONI ALLA STIMA DEI VALORI PROPOSTI PER SOGGETTI CON BASSI PUNTEGGI ISA

Con l'art. 7-*bis* co. 1 del DL 38/2026 convertito sono stati introdotti ulteriori limiti all'ammontare della proposta di CPB in favore dei soggetti meno affidabili in base al punteggio ISA conseguito nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta.

Per tali contribuenti, gli incrementi sono contenuti nella misura:

- del 30%, con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 35%, con punteggio ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Questi meccanismi di stima sono già applicabili con riguardo al CPB 2026-2027.

2.3 TERMINE DI PUBBLICAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER IL 2026

La proposta dei valori in base al concordato preventivo biennale viene formulata attraverso il *software* applicativo degli ISA "Il tuo ISA 2026 CPB".

L'art. 7-*bis* co. 2 del DL 38/2026 convertito differisce dal 15.4.2026 al 15.5.2026 il termine per il rilascio del *software* applicativo per il 2026 (*software* rilasciato il 13.5.2026 e aggiornato il 20.5.2026).

2.4 TERMINE PER L'ADESIONE AL CPB 2026-2027

L'art. 7-*bis* co. 3 del DL 38/2026 convertito dispone che il contribuente può aderire alla proposta di CPB 2026-2027:

- entro il 31.10.2026;
- ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

In questo modo, il termine per l'adesione al CPB coincide con quello per la presentazione del modello REDDITI 2026. Atteso che il termine del 31.10.2026 cade di sabato, il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2026 è differito al 2.11.2026. Il differimento al primo giorno successivo non festivo dovrebbe applicarsi anche per l'adesione al concordato preventivo biennale, ma sul punto sarebbe preferibile una conferma espressa dell'Agenzia delle Entrate.

3 "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DEI RUOLI - ESTENSIONE AI RUOLI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

L'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l'estensione della c.d. "rottamazione-*quinquies*" dei ruoli, di cui all'art. 1 co. 82 - 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione.

3.1 AMBITO APPLICATIVO

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Sanzioni amministrative non tributarie

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

3.2 ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE DA PARTE DELL'ENTE CREDITORE

Gli enti locali, per aderire alla rottamazione, devono approvare un'apposita delibera consiliare avente natura regolamentare, corredata dal parere dell'organo di revisione.

Entro il 15.6.2026 l'agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti creditori possono comunicare la propria adesione.

Entro il 30.6.2026, gli enti creditori devono:

- pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
- comunicarlo all'agente della riscossione.

A partire dal 15.9.2026 l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

3.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DEBITORE

Il procedimento di ammissione alla rottamazione inizia con la domanda del debitore, da inviare in via telematica dal 16.9.2026 al 31.10.2026, con le modalità che verranno messe a disposizione dall'agente della riscossione. Entro il 31.10.2026 la domanda può essere integrata.

3.4 COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Entro il 31.12.2026 il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall'agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento.

3.5 VERSAMENTO DEGLI IMPORTI

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione deve avvenire:

- in unica soluzione entro il 31.1.2027;
- oppure in maniera dilazionata in 54 rate bimestrali di pari ammontare (con un importo minimo pari a 100,00 euro), scadenti il 31.1, il 31.3, il 31.5, il 31.7, il 30.9 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027 e fino al 2035.

In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal-1.2.2027.

4 MODIFICHE AL CONTRIBUTO PER IMPIANTI DI AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA E CERTIFICAZIONI COLLEGATO AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato modificato l'art. 8 co. 3-*bis*, che era stato introdotto dal DL 42/2026, il quale disciplina un apposito contributo collegato al credito d'imposta transizione 5.0.

Il contributo è riconosciuto:

- alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024 e che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili;
- in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), nonché alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di spesa di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

Irrilevanza fiscale del contributo

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stato espressamente previsto che il contributo:

- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Provvedimento attuativo

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* provvede all'erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.

Le disposizioni relative al contributo si applicano comunque nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5 BASE IMPONIBILE IVA DELLE OPERAZIONI PERMUTATIVE E DELLE DAZIONI IN PAGAMENTO - ULTERIORI MODIFICHE

In sede di conversione in legge è stato modificato l'art. 1 del DL 38/2026, in relazione al criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).

5.1 SUPERAMENTO DEL VALORE NORMALE

L'art. 1 co. 138 - 139 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva previsto che, ai fini in esame, non si dovesse più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi.

La novità normativa si applicava per le operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1.1.2026).

5.2 CRITERIO BASATO SUL VALORE MONETARIO DETERMINATO DAL CONTRATTO

Il criterio introdotto dalla legge di bilancio 2026 ha comportato, tuttavia, alcune criticità di natura operativa legate, fra l'altro, all'individuazione dei costi riferibili alle operazioni contrattualmente previste.

Pertanto, si è intervenuti nuovamente sulla formulazione dell'art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72 prevedendo che, per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, i corrispettivi sono costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Inoltre, si stabilisce che, in ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano le predette operazioni.

5.3 DECORRENZA

La nuova formulazione dell'art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2026.

5.4 SALVEZZA DEI COMPORTAMENTI PREGRESSI

Sono fatti salvi i comportamenti adottati:

- dall'1.1.2026 al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 38/2026), in conformità all'abrogato art. 1 co. 138 della L. 199/2025;
- in conformità alla disciplina vigente al 31.12.2025 fino al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione), per quanto riguarda le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima dell'1.1.2026.

In ogni caso, non sono previsti rimborsi o variazioni, rispetto all'imposta già liquidata.

**6 VERSAMENTI RELATIVI ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” DEI RUOLI -
INTRODUZIONE DELLA TOLLERANZA DI 5 GIORNI**

L'art. 10 co. 2-*bis* del DL 38/2026, inserito in sede di conversione in legge, introduce la tolleranza di 5 giorni per il pagamento in unica soluzione o dell'ultima rata delle somme dovute per la c.d. “rottamazione-*quinquies*” dei ruoli di cui all'art. 1 co. 82 ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Lo Studio BRC Associati rimane a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti dovessero essere necessari.

Cordiali saluti

Studio BRC Associati